

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L'INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DI CUI ALLE LETT. B) E C) e M-ter) DELL'ART. 38, COMMA 1, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento servizio di trasporto scolastico delle scuole di Piossasco – periodo: settembre 2013 – 30 giugno 2018 -

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il C.F.

residente in via

in qualità di (*)

dell'impresa

con sede legale in

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

**DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità**

(barrare la voce)

L'INSUSSISTENZA DELLE SITUAZIONI CONTEMPLATE DALL'ART. 38, COMMA 1, LETT. B) E C) E M-TER) DEL D.LGS. 163/2006 e s.m.i. (*)

(barrare la voce, se ricorre il caso)

DI AVER RIPORTATO LE SEGUENTI CONDANNE (indicare ruolo, imputazione, condanna, anche quelle di cui si sia beneficiato della non menzione):

.....
 (luogo) (data)

 (firma)

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA'

La dichiarazione dovrà essere effettuata da OGNI soggetto interessato:

- titolare e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale;
- tutti i soci e i direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo;
- tutti gli accomandatari e i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici e il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o consorzio.

(*) Si riporta il testo del comma 1, lett. b), c) e m-ter) dell'art. 38 – D.Lgs. 163/2006 e smi

Art. 38. Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.